



DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI
VIALE ARMANDO DIAZ, 30 - 32 PALAZZO DELLE FINANZE - 94100 ENNA
(codice dell'ufficio TYU)
Numero dell'atto : TYUCOA900205

Alla Societa' COMUNE DI ASSORO
con sede in VIA CRISA 280, 94010 - ASSORO (EN)

rappresentata dal
Signor ANTONIO LICCIARDO
nato a SIRACUSA (SR) il 24/07/1976
con domicilio fiscale in VIA DR.SANTI SANTORO N 37, 94010 - ASSORO (EN)



Tipo di contrassegno: QR-CODE

Codice di verifica del documento: 15f19959f3

Identificativo documento: 09004e20cf392ce5

Url: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.do?identificativoDocumento=09004e20cf392ce5>

Accedendo al documento tramite questo url, che sara' disponibile sino alla data 28/12/2022,e' possibile verificare la
corrispondenza della presente copia all'originale

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISA

La società COMUNE DI ASSORO
codice fiscale 00052420866
con sede in VIA CRISA 280,
94010 - ASSORO (EN)

**Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
COMUNE DI ASSORO
relativamente all'anno 2017.**

Il presente atto, sulla base delle motivazioni contenute nelle pagine seguenti,
riguarda la contestazione delle violazioni con riferimento a:

- Crediti d'imposta

Contestualmente sono determinate le sanzioni riportate nel relativo prospetto ed
analiticamente motivate.

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

*** * * MOTIVAZIONI * * ***

VISTO CHE:

- l'art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è vietato l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, di crediti relativi ad imposte erariali in presenza di ruoli riguardanti le stesse imposte e relativi accessori, dei quali sia scaduto il termine di pagamento;
- i ruoli scaduti che impediscono la compensazione riguardano le imposte dirette e relative addizionali, l'IRAP, l'IVA e le altre imposte indirette;
- tale preclusione opera in modo assoluto in presenza di ruolo superiore a 1.500 euro;
- ai fini dell'irrogazione della sanzione sono state considerate le iscrizioni a ruolo sulle quali:
 - o non pende contestazione giudiziale o amministrativa;
 - o non è intervenuta sentenza definitiva;
 - o non è stata sospesa la riscossione alla data della compensazione;
 - o non è in corso un provvedimento di rateazione;

CONSIDERATO CHE:

- la presenza dei ruoli di ammontare complessivo superiore a 1.500 euro, elencati analiticamente nel successivo PROSPETTO A, comporta il divieto alla compensazione previsto dall'art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78;
- tale divieto opera nei confronti della cosiddetta compensazione "orizzontale" o "esterna";

CONSTATATO CHE:

- nel corso dell'anno 2016 risultano le compensazioni effettuate con crediti erariali, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, di seguito elencate:

PROSPETTO A

DATA F24	CREDITO COMPENSATO IMPORTO PER DATA F24	COMPENSAZIONE ESTERNA IMPORTO PER DATA F24	IMPORTO SANZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO RUOLI PROGRESSIVO PER TERMINE	TERMINE PAGAMENTO RUOLO	RUOLO	ANNO DI IMPOSTA	IMPORTO RUOLO
				1,45	12/02/2006	05006A008538000	2000	1,45
				17.369,86	29/09/2014	14003A000108000	2010	17.368,41
				19.997,25	12/01/2016	15003A000162000	2012	2.627,39
15/11/2017	31.456,36	28.439,75	9.998,62					
15/12/2017	32.347,98	29.349,78	0,00					
		57.789,53	9.998,62					

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

- le suddette compensazioni sono state effettuate in violazione del citato art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

SI PROCEDE all'irrogazione di una sanzione di euro **9.998,62** pari alla somma dei singoli importi indicati nella colonna "IMPORTO SANZIONE" del PROSPETTO A.

Ai fini della determinazione della sanzione, sono state considerate le seguenti disposizioni contenute nell'art. 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78:

- "In caso di inosservanza del divieto ... si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo ...";
- "La sanzione ... non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato".

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

Gli importi sono espressi in Euro

PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie con riferimento a:

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONE ACCERTATA**SANZIONE PREVISTA**
MINIMA MASSIMA**ANNO DI COMPETENZA 2017****01 - INDEBITA COMPENSAZIONE DI CREDITI IN PRESENZA DI
DEBITI ISCRITTI A RUOLO E SCADUTI RELATIVI AD IMPOSTE
ERARIALI E RELATIVI ACCESSORI**

IMPORTO SUL QUALE E' CALCOLATA LA SANZIONE 19.997

a) ART. 31, COMMA 1, D.L. N. 78/2010 CONV. IN L. N. 122/2010

SANZIONE PECUNIARIA DEL 50% DEI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

9.998,63

9.998,63

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
01	9.998,63

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

Gli importi sono espressi in Euro

Pertanto

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ai sensi degli articoli 3, 7, 12, 16 e 16 bis del D.Lgs.n.472 del 1997,

DETERMINA

- La sanzione amministrativa pecuniaria di EURO 9.998,63 per le violazioni indicate nel prospetto B al punto n. 01/

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

AVVERTENZE

1) Definizione dell'atto di contestazione - Articolo 16 del D.LGS. 18 dicembre 1997, n. 472
Se il trasgressore e i soggetti obbligati in solido rinunciano a presentare ricorso possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione determinata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo. Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute entro il termine per presentare ricorso. Le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi non possono in nessun caso essere definite in via agevolata.
La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie, salvo il caso di recidivita' nella violazione degli obblighi di rilascio dello scontrino e ricevuta fiscale. La definizione agevolata inibisce, inoltre, la costituzione di precedente per l'eventuale recidivita'.

Si riepilogano le somme dovute per la definizione:

Descrizione tributo	Codice Tributo	Anno di Riferim.	Importo in Euro
Sanzione (*)	9601	2017	3.332,88
Spese di notifica (#)	9400	2017	8,75

(*) Di cui al Prospetto B

#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

In allegato all'atto si riporta un fac-simile con le indicazioni per il versamento delle somme complessivamente dovute.**2) Presentazione delle deduzioni difensive.**

In alternativa alla definizione agevolata, entro il termine di presentazione del ricorso, possono essere prodotte a quest'ufficio le deduzioni difensive previste dall'art. 16, comma 4, del citato D.Lgs. 472/1997. In tal caso, l'impugnazione immediata del presente atto non e' ammessa e, se proposta, diviene comunque improcedibile, in quanto, dopo l'esame delle deduzioni, l'eventuale irrogazione delle sanzioni seguira' con successivo atto motivato.
Soltanto in caso di accoglimento delle deduzioni prodotte e' ammessa la facolta' di definire in maniera agevolata le sanzioni irrogate con tale ultimo atto.

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

3) Ricorso, reclamo/mediazione - Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In mancanza sia della definizione agevolata, sia di deduzioni difensive, il presente atto assume valenza di provvedimento di irrogazione delle sanzioni, come specificato in precedenza. In quanto tale, l'atto stesso sara' pertanto impugnabile.

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'atto di contestazione ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa. Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: ENNA, e notificarlo a:

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA
VIALE ARMANDO DIAZ, 30 - 32 PALAZZO DELLE FINANZE
94100 ENNA (EN)

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:
dp.Enna@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale a cui si presenta ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA;
- il numero dell'atto di contestazione;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo della somma delle sanzioni irrogate, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992.

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica puo' avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro, soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso e' stato notificato con modalita' diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto di contestazione, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve

DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

ATTO DI CONTESTAZIONE N. TYUCOA900205 2022 Codice fiscale contribuente 00052420866

risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

4) Riscossione a titolo definitivo.

Non pervenendo, nei termini stabiliti, ne' la definizione agevolata con il pagamento del terzo, ne' le deduzioni difensive o proposizione di ricorso si procedera' alla riscossione coattiva, mediante iscrizioni a ruolo, del totale delle sanzioni irrogate, non definite.

5) Spese di notifica.

Le spese di notifica del presente atto, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, sono carico del contribuente. L'ammontare di tali spese e' stabilito nella misura di Euro 8,75.

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica indicate non sono dovute.

6) Servizio di consegna documenti/istanze

I documenti, da presentare nelle eventuali successive fasi del procedimento, comprese le istanze, possono essere prodotti anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema generera' e rendera' disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione. Si raccomanda di compilare ed aggiornare i propri contatti, le deleghe, gli incarichi e le altre personalizzazioni nella scheda Profilo Utente per permettere all'ufficio di contattarla.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell'atto per l'esercizio del potere di autotutela: _____ quest'ufficio _____

Responsabile del procedimento:

INGIANNI GASPARE

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni:

SGRO' MANUELA

Via _____ a. diaz _____, Citta' _____ enna _____
stanza _____ 9, piano _____ 1, telefono _____ 0935/1981078 _____

Per il pagamento delle somme dovute utilizzare il mod. F24 indicando:

- il Codice Ufficio : TYU

- il Codice Atto : 17787054000

Il presente atto si compone di 9 Pagine

e di n. __1__ allegato composto da n.1__ pagina (modalità di pagamento)

**IL CAPO UFFICIO
GASPARE INGIANNI (*)
Firmato digitalmente**

**(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale
GIANLUCA CILIA**



MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.16 DEL D.LGS. N.472/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'atto di contestazione n. TYUCOA900205/2022 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24 - Sezione Erario

Codice Ufficio: TYU

Codice atto : 17787054000

Denominazione

COMUNE DI ASSORO

Codice fiscale: 00052420866

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Sanzione	9601	2017	3.332,88
Spese di notifica (#)	9400	2017	8,75

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

L'attestato di pagamento deve pervenire entro 10 giorni dal versamento a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI ENNA - UFFICIO CONTROLLI

NOTIFICA A MEZZO POSTA
(ai sensi dell'art.14 della Legge 20/11/1982, n.890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di

ENNA

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. rd.

788 440 17 848-2

SGRO' MANUELA
Messo Notif. Speciale
Agenzia delle Entrate
D.R. ENNA

01/07/2022